

Bollettino di Vigilanza

Anno XII n. 3/2024



Publicato il 30 aprile 2024



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI.....	3
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	5
Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024	5
Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51- <i>bis</i> , 51- <i>ter</i> , 51- <i>quater</i> del Titolo IV, Capi I e II, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.....	5
Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al Capo I (disposizioni generali), articoli 29- <i>bis</i> , 30, 30- <i>bis</i> , 30- <i>quater</i> , 30- <i>quinques</i> , 30- <i>sexies</i> , 30- <i>septies</i> , nonché di cui al Titolo XV (vigilanza sul gruppo), e in particolare al Capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215- <i>bis</i> (sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario.....	5
Provvedimento n. 143 del 12 marzo 2024	24
Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.	24
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	27
Provvedimento Prot. n. 0065510 dell'8 marzo 2024	27
SACE BT S.p.A. - Autorizzazione ad apportare modifiche rilevanti al modello interno parziale individuale, ai sensi degli articoli 46- <i>quater</i> del D. Lgs. n. 209/2005, del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015.	27
Provvedimento Prot. n. 0073388 del 18 marzo 2024	28
Società Reale Mutua di Assicurazioni e Italiana Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione ad estendere il modello interno parziale di gruppo al business vita e ad apportare alcune modifiche rilevanti, ai sensi degli articoli 46- <i>quater</i> e 207- <i>octies</i> del decreto legislativo n. 209/2005, del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015.....	28
Provvedimento Prot. n. 0073391 del 18 marzo 2024	29
Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 79 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015 per l'acquisizione di una partecipazione di controllo nell'impresa cinese Generali China Insurance Limited. Provvedimento.....	29
Provvedimento Prot. n. 0082403 del 26 marzo 2024	30
Unipol Gruppo S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Arca Vita S.p.A. – Autorizzazione ad estendere il modello interno parziale di gruppo alla valutazione dei rischi danni e salute e ad apportare modifiche rilevanti riguardanti i modelli di valutazione del rischio <i>spread</i> e del rischio <i>Life</i> nonché cambiamenti alla politica per la modifica del modello interno, ai sensi degli articoli 46- <i>quater</i> e 207- <i>octies</i> del	

decreto legislativo n. 209/2005, del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015.....	30
Provvedimento Prot. n. 0082911 del 27 marzo 2024.....	31
Autorizzazione a DZ Bank AG, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ad acquisire, per il tramite di Assimoco S.p.A., una partecipazione di controllo pari al 51% del capitale sociale di BCC Assicurazioni S.p.A., detenuta da Iccrea Banca S.p.A.. Provvedimento.	31
Provvedimento Prot. n. 0082927 del 27 marzo 2024.....	32
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n.14, alla scissione parziale di Genertellife S.p.A. in favore di Generali Italia S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Genertel S.p.A.. Approvazione delle conseguenti modifiche da apportare agli statuti delle imprese beneficiarie ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 4 e 28, comma 3, del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n.14. Provvedimento.....	32
Provvedimento Prot. n. 0083007 del 27 marzo 2024.....	33
Eurovita S.p.A. - Istanza di approvazione del progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 236, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.....	33
Provvedimento Prot. n. 0083008 del 27 marzo 2024.....	34
Eurovita Holding S.p.A. - Istanza di approvazione del progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 236, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.....	34
1.3 MODIFICHE STATUTARIE	35
Provvedimento prot. n. 0074597 del 19 marzo 2024	35
Arca Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento	35
Provvedimento prot. n. 0074600 del 19 marzo 2024	36
Arca Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	36
Provvedimento prot. n. 0082224 del 26 marzo 2024	37
Tua Assicurazioni s.p.a.- Modifiche statutarie. Provvedimento.	37
2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	39
2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	41
3. ALTRE NOTIZIE	45
Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per acquisizione di Codan Forsikring A/S da parte di ALM. BRAND FORSIKRING A/S, entrambe con sede legale in Danimarca.	47

1. PROVVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024

Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-*bis*, 51-*ter*, 51-*quater* del Titolo IV, Capi I e II, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al Capo I (disposizioni generali), articoli 29-*bis*, 30, 30-*bis*, 30-*quater*, 30-*quinques*, 30-*sexies*, 30-*septies*, nonché di cui al Titolo XV (vigilanza sul gruppo), e in particolare al Capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-*bis* (sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 76;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022, n. 88 recante il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 76, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la Circolare n. 140/1990 avente ad oggetto la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 16, comma primo, lett. d), della legge 10 giugno 1978 n. 295 e 15, comma primo, lett. d) della legge 22 ottobre 1986, n. 742;

VISTO il Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-*bis*, 51-*ter*, 51-*quater* del Titolo IV, Capi I e II, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

VISTO il Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al Capo I (disposizioni generali), articoli 29-*bis*, 30, 30-*bis*, 30-*quater*, 30-*quinques*, 30-*sexies*, 30-*septies*, nonché di cui al Titolo XV (vigilanza sul gruppo), e in particolare al Capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-*bis* (sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

- Articolo 1 (Modifiche al Regolamento n. 29 del 6 settembre 2016)
- Articolo 2 (Modifiche al Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018)
- Articolo 3 (Disposizioni applicabili alle particolari mutue assicuratrici)
- Articolo 4 (Abrogazioni)
- Articolo 5 (Disposizioni transitorie e finali)
- Articolo 6 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
- Allegato 1 (Parte III – Tit. I – Cap. II – Allegato 4 del Regolamento n. 29/2016)
- Allegato 2 (Allegato 4 del Regolamento n. 38/2018)

Articolo 1

(Modifiche al Regolamento n. 29 del 6 settembre 2016)

1. All'articolo 2 (Definizioni) sono aggiunte le seguenti lettere:

a) dopo la lettera dd) è inserita la lettera dd-*bis*:

“dd-bis. Regolamento requisiti esponenti: il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 maggio 2022, n. 88, recante il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 76, del Codice”;

b) dopo la lettera u-bis) è inserita la lettera u-ter):

“u-ter) “organo competente”: l’organo del quale l’esponente è componente; per i titolari delle funzioni fondamentali e per il direttore generale, l’organo che conferisce il rispettivo incarico o ufficio; nelle imprese che adottano il sistema monistico di amministrazione e controllo, il comitato per il controllo sulla gestione per i componenti del comitato stesso;

2. All’articolo 7, comma 2, lett. e) (Presentazione dell’istanza di autorizzazione), le parole: *“secondo quanto previsto dal D.M. n. 220/2011”*, sono sostituite con le seguenti: *“secondo quanto previsto dal Regolamento requisiti esponenti”*.

3. Al comma 2 dell’articolo 26 (Organo amministrativo), la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) approva la politica aziendale per la valutazione del possesso dei requisiti e del soddisfacimento dei criteri di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità, indipendenza, correttezza e competenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative dell’articolo 76 del Codice, dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità, nonché, secondo proporzionalità, di coloro che svolgono tali funzioni, adeguati in relazione agli specifici compiti previsti dalle disposizioni del presente Regolamento, o, in caso di esternalizzazione di queste ultime all’interno o all’esterno del gruppo, rispettivamente, dei referenti interni o dei soggetti responsabili delle attività di controllo delle attività esternalizzate di cui all’articolo 53, comma 3. Valuta la sussistenza dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri di idoneità con cadenza almeno annuale. L’organo amministrativo si assicura anche attraverso tale politica di essere nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di governo societario, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d’impresa;”;

4. All’articolo 26 (Organo amministrativo), dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Il presidente è un esponente non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale”.

5. Il comma 1 dell’articolo 46 (Comunicazioni all’IVASS) è sostituito dal seguente:

“1. L’impresa di assicurazione locale comunica all’IVASS il conferimento dell’incarico, il rinnovo, le dimissioni, la decadenza, la sospensione e la revoca, nonché ogni elemento sopravvenuto che possa incidere sulla valutazione dell’idoneità alla carica degli esponenti e dei responsabili della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità tempestivamente, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II-bis.”.

6. Al comma 2, lettera a) dell’art. 46 (Comunicazioni all’IVASS), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) dopo le parole “di ciascun amministratore,” sono aggiunte le seguenti: “nonché criteri di correttezza”;

b) al numero 7) le parole “soddisfino i requisiti di professionalità e onorabilità” sono sostituite dalle seguenti “soddisfino i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza e competenza;”.

7. Dopo il Capo II (Obblighi di comunicazione) è inserito il seguente Capo:

“CAPO II-bis

Procedure di valutazione dell' idoneità degli esponenti aziendali e dei responsabili della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità

Articolo 47-bis

(Procedura per la valutazione dell' idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare)

1. *Quando la nomina dell'esponente spetta all'assemblea, la valutazione dell' idoneità ai sensi degli articoli 20 e 23 del Regolamento requisiti esponenti è condotta dall'organo competente entro trenta giorni dalla nomina.*

2. *Entro il termine di cui al comma 1, ove ne ricorrano i presupposti, l'organo competente dichiara la decadenza dall'ufficio dell'esponente o adotta, ove consentito, le eventuali misure correttive. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza vanno tempestivamente avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.*

3. *Gli esponenti presentano all'organo competente, che l'acquisisce, la documentazione comprovante la propria idoneità, ivi incluse eventuali dichiarazioni sostitutive nel rispetto della normativa vigente.*

4. *È rimessa alla responsabilità dell'organo competente la valutazione della completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione.*

5. *L'esame delle posizioni è condotto partitamente per ciascuno degli esponenti e con l'astensione dell'esponente di volta in volta interessato, utilizzando la documentazione fornita dal medesimo esponente nonché ogni altra informazione rilevante disponibile.*

6. *Ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 6 del Regolamento requisiti esponenti, il verbale della riunione:*

a. *fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali l'organo competente ritiene soddisfatti i requisiti e criteri previsti dal Regolamento requisiti esponenti;*

b. *se sono riscontrati difetti di idoneità che, ai sensi del Regolamento requisiti esponenti, possono essere colmati attraverso specifiche misure, indica quali di esse sono state adottate e specifica le ragioni per cui, a giudizio dell'organo competente, esse sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dal Regolamento requisiti esponenti;*

c. riporta il percorso di analisi e le considerazioni svolte in merito a situazioni o fatti previsti dal Regolamento requisiti esponenti che possono richiedere valutazioni connotate da un margine di discrezionalità ovvero l'adozione di misure correttive.

d. dà conto degli elementi informativi analizzati e della documentazione acquisita o comunque esaminata a supporto della delibera.

7. In aggiunta al verbale, sono trasmessi all'IVASS almeno i seguenti documenti:

a. il curriculum vitae dell'esponente;

b. il consenso al trattamento dei dati personali (privacy statement);

c. i questionari di valutazione conformi a quelli di cui all'Allegato 4/Parte III - Titolo I - CAPO II per la verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità alla carica degli esponenti e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità alle norme;

d. nel caso di pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, vengono trasmessi, unitamente alla copia del verbale della riunione, anche i pareri previsti dall'articolo 23, comma 8 del Regolamento requisiti esponenti.

8. Copia del verbale della riunione e della relativa documentazione esaminata è trasmessa all'IVASS entro trenta giorni dal compimento della valutazione da parte dell'organo competente.

9. L'IVASS si riserva la facoltà, nei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante l'idoneità dell'esponente, fissando eventualmente un termine per la trasmissione.

10. Ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis del Codice, l'IVASS valuta l'idoneità degli esponenti, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate dalle imprese locali ai sensi dell'articolo 76, commi 1-sexies e 2 del Codice e dell'articolo 24 del Regolamento requisiti esponenti.

11. Entro centoventi giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, l'IVASS può:

a) richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, tra cui la sottoscrizione di specifici impegni da parte degli esponenti sottoposti a valutazione, ove non risultanti già dal verbale stesso;

oppure

b) avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis del Codice; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

L'IVASS può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta, anche prima della scadenza del termine per l'eventuale avvio del procedimento di decadenza.

12. Nel caso di cui al comma 11, lettera a), l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza, se l'inidoneità persiste in conseguenza della

mancata o insufficiente adozione delle misure correttive; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

13. I commi da 1 a 12 si applicano altresì se l'organo competente attribuisce ad alcuni dei suoi componenti in carica il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del comitato di controllo sulla gestione oppure di amministratore delegato o di consigliere delegato in un momento successivo a quando la loro idoneità è stata valutata dallo stesso organo competente a seguito della nomina.

Articolo 47-ter

(Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità)

1. Nei casi in cui la nomina degli esponenti non spetti all'assemblea e nel caso di nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità, la valutazione dell'idoneità è condotta prima della nomina.

2. L'organo competente effettua la valutazione di idoneità e trasmette copia del verbale all'IVASS.

3. Ai fini di cui al comma 2, se l'impresa di assicurazione locale ha adottato il modello dualistico, la valutazione dell'idoneità dei componenti proposti per il consiglio di gestione è effettuata dal consiglio di sorveglianza.

4. La nomina degli esponenti o dei responsabili delle funzioni non può essere perfezionata prima che siano trascorsi novanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS. Nel caso in cui l'esito positivo della valutazione condotta sia comunicato prima della scadenza del termine dei novanta giorni, gli esponenti o i responsabili delle funzioni possono essere nominati subito dopo la ricezione della comunicazione.

5. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi alla nomina degli esponenti o dei responsabili delle funzioni ne dà comunicazione all'impresa locale entro il suddetto termine di novanta giorni. Nella comunicazione, l'IVASS può richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ivi inclusa la sottoscrizione di specifici impegni, ove non risultanti già dal verbale stesso.

6. L'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS l'avvenuta nomina entro cinque giorni. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis del Codice quando gli esponenti o i responsabili della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità siano nominati nonostante l'IVASS abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente su richiesta dell'IVASS siano dalla stessa ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

7. Si applica l'articolo 47-bis del presente Regolamento, commi da 3 a 8 per quanto riguarda la documentazione che gli esponenti e i responsabili della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità devono presentare all'organo competente, gli obblighi in capo a quest'ultimo di verifica della completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione, le modalità di delibera e di redazione del relativo verbale.

8. La nomina degli esponenti e dei responsabili delle funzioni può essere effettuata prima che l'organo competente ne abbia valutato l'idoneità in casi eccezionali di urgenza, tra i quali l'approvazione di delibere consiliari su operazioni non rinviabili per le quali sono richiesti quorum deliberativi rafforzati o qualificati, non conseguibili in assenza di uno o più esponenti, nonché in caso di cessazione inattesa della carica di un responsabile della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità in presenza dell'esigenza di provvedere celermente alla sostituzione in relazione a criticità connesse con l'esercizio della funzione stessa. Detti casi devono essere analiticamente valutati e motivati nel verbale della riunione dell'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti.

Articolo 47-quater

(Procedura per la valutazione d'idoneità dei componenti supplenti dell'organo di controllo)

1. La valutazione dell'idoneità dei sindaci supplenti è condotta al momento della nomina ed in presenza di eventi sopravvenuti ai sensi dell'articolo 47-quinquies del presente Regolamento; la valutazione non è ripetuta al momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo.

2. Entro trenta giorni dal subentro del sindaco supplente come sindaco effettivo, l'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS l'intervenuta adozione di eventuali misure previste al momento della nomina.

Articolo 47-quinquies

(Eventi sopravvenuti e rinnovi)

1. Se, dopo la nomina degli esponenti o dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità si verificano eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative dell'impresa locale, incidono sulla situazione dell'esponente o responsabile, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale, gli organi competenti effettuano una nuova valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei responsabili interessati.

2. L'organo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'interessato o dal momento in cui è venuto a conoscenza di un evento sopravvenuto rilevante, effettua una nuova valutazione di idoneità limitatamente ai profili sui quali gli eventi sopravvenuti rilevanti incidono. Copia del verbale della riunione è trasmessa all'IVASS entro trenta giorni.

3. Entro centoventi giorni dal ricevimento del verbale l'IVASS può richiedere all'organo competente di individuare misure idonee a colmare eventuali carenze, ai sensi dell'articolo 76, commi 1-sexies e 2 del Codice o avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis del Codice; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del Regolamento requisiti esponenti non è necessaria una nuova valutazione dell'idoneità in occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina, ivi inclusa la nomina da parte dell'assemblea di un amministratore nominato per cooptazione, fatto salvo quando ricorrono eventi sopravvenuti rilevanti.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina transitoria del Regolamento requisiti esponenti.

Articolo 47-sexies

(Sospensione dagli incarichi)

1. L'esponente che si viene a trovare in una delle situazioni indicate nell'articolo 6, commi 1 e 2, del Regolamento requisiti esponenti, ne dà comunicazione all'organo competente senza indugio.

2. L'organo competente dichiara la sospensione dell'esponente senza indugio dal momento in cui è stato informato dall'esponente stesso o dal momento in cui è venuto a conoscenza della situazione rilevante.

3. Della dichiarazione di sospensione è data informazione all'IVASS tempestivamente. L'IVASS viene altresì prontamente informato in merito alla decisione dell'organo competente di pronunciare la decadenza o reintegrare il soggetto sospeso.

Articolo 47-septies

(Decadenza)

1. IVASS può avviare un procedimento d'ufficio, della durata di sessanta giorni, volto a pronunciare la decadenza in ogni caso di difetto di idoneità degli esponenti e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi, di verifica della conformità.”.

8. All'Allegato 1, Parte III - Titolo I (Documento sulle politiche di indirizzo – contenuto minimale), il paragrafo relativo alla “Politica in materia di requisiti di onorabilità e professionalità” è sostituito dal seguente:

“Politica in materia di requisiti e criteri di idoneità di cui all'articolo 76 del Codice:

a) *descrizione delle procedure di valutazione dei requisiti e dei criteri di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità, indipendenza, correttezza e competenza dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei responsabili delle funzioni di gestione dei rischi, revisione interna e conformità, di coloro che svolgono tali funzioni e dei referenti interni nonché dei responsabili delle attività di controllo sulle funzioni esternalizzate, qualora le predette funzioni siano state esternalizzate rispettivamente all'interno o all'esterno del gruppo assicurativo;*

b) *descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti e dei criteri di idoneità;*

c) *una descrizione delle procedure riguardanti la valutazione dei requisiti e dei criteri di idoneità per la valutazione di altri collaboratori rilevanti non soggetti, per disposizioni normative, al possesso dei requisiti o al soddisfacimento dei criteri in parola; ciò sia al momento di valutare la loro idoneità a ricoprire una posizione rilevante, sia nel continuo”.*

9. L'Allegato A, Parte II - Titolo II (Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali) è abrogato;

10. È inserito l'Allegato 1 al presente Provvedimento "Parte III - Titolo I - CAPO II - Allegato 4".

Articolo 2

(Modifiche al Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018)

1. All'articolo 2 (Definizioni), sono aggiunte le seguenti lettere:

a. dopo la lettera *m-ter*) è inserita la lettera *m-quater*):

"m-quater) "Regolamento requisiti esponenti": il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 maggio 2022, n. 88, recante il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 76, del Codice";

b. dopo la lettera *l*) è inserita la lettera *l-bis*):

"l-bis) "organo competente": l'organo del quale l'esponente è componente; per i titolari delle funzioni fondamentali e per il direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo incarico o ufficio; nelle imprese che adottano il sistema monistico di amministrazione e controllo, il comitato per il controllo sulla gestione per i componenti del comitato stesso;

2. All'articolo 5 (Organo amministrativo) sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1.bis Fatte salve le previsioni di legge, gli statuti delle imprese disciplinano gli aspetti rilevanti per garantire il rispetto nel continuo della quota di genere, individuata dall'art. 10, comma 3, del Regolamento requisiti esponenti, tra cui le modalità di sostituzione dei componenti degli organi, le modalità di formazione delle liste ed ogni altro meccanismo idoneo a garantire il rispetto della quota di genere ivi prevista. Se il valore della quota di genere non è un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a cinque; diversamente si approssima all'intero superiore."

b. la lettera *n*) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"n) nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 258, paragrafo 1, lettere c) e d), 273 degli Atti delegati e 76 del Codice e relative disposizioni di attuazione, approva la politica aziendale per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza e del soddisfacimento dei criteri di competenza, correttezza e di adeguata composizione collettiva degli organi, nonché del tempo necessario stimato dall'impresa per l'espletamento dell'incarico di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché, anche in caso di esternalizzazione o sub esternalizzazione, dei titolari e secondo proporzionalità di coloro che svolgono funzioni fondamentali, e dell'ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio, identificato dall'impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del presente Regolamento. Valuta la sussistenza dei requisiti e dei criteri in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale. In particolare, tale politica assicura che l'organo amministrativo sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di governance ivi compresi i sistemi di

incentivazione del personale, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa”.

c. il comma 9 è sostituito dal seguente:

“Il presidente è un esponente non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale.”.

d. il comma 10 è abrogato.

2.bis. All'articolo 6 (Comitato per il controllo interno e i rischi), al comma 1, dopo le parole *“in maggioranza indipendenti”* è eliminato il seguente inciso *“ai sensi dell'articolo 2387 codice civile,”*.

3. All'articolo 8 (Organo di controllo), dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“1.bis Fatte salve le previsioni di legge, gli statuti delle imprese disciplinano gli aspetti rilevanti per garantire il rispetto nel continuo della quota di genere, individuata dall'art. 10, comma 3, del Regolamento requisiti esponenti, tra cui le modalità di sostituzione dei componenti degli organi, le modalità di formazione delle liste, la presenza tra i sindaci supplenti di componenti del genere meno rappresentato ed ogni altro meccanismo idoneo a garantire il rispetto della quota di genere ivi prevista. Se il valore della quota di genere non è un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a cinque; diversamente si approssima all'intero superiore”.

4. All'articolo 25 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza) sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, dopo le parole *“possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza”* sono inserite le seguenti: *“e soddisfano i criteri di competenza, correttezza e di adeguata composizione collettiva degli organi, nonché dispongono del tempo necessario stimato dall'impresa per l'espletamento dell'incarico,”*;

b. dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Regolamento requisiti esponenti, nell'organo amministrativo almeno un quarto dei componenti possiede i requisiti di indipendenza, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 43 del presente Regolamento. Se il valore della quota non è un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a cinque; diversamente si approssima all'intero superiore.

1-ter. Gli esponenti indipendenti possiedono una professionalità tale da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.”.

c. al comma 4, le parole *“e comunque non oltre 30 giorni”* sono sostituite dalle seguenti *“, nel rispetto delle modalità previste dal Capo V-bis,”*

d. il comma 5 è abrogato.

5. Dopo l'articolo 25 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza), è inserito il seguente Capo:

“CAPO V-bis

Procedure di valutazione dell' idoneità degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali

Articolo 25-bis

(Procedura per la valutazione dell' idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare)

1. Quando la nomina dell' esponente spetta all' assemblea, la valutazione dell' idoneità ai sensi dell' articolo 23 del Regolamento requisiti esponenti è condotta dall' organo competente entro trenta giorni dalla nomina.

2. Entro il termine di cui al comma 1, ove ne ricorrano i presupposti, l' organo competente dichiara la decadenza dall' ufficio dell' esponente o adotta, ove consentito, le eventuali misure correttive. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza vanno tempestivamente avviate le opportune iniziative per il reintegro dell' organo incompleto.

3. Gli esponenti presentano all' organo competente, che l' acquisisce, la documentazione comprovante la propria idoneità, ivi incluse le eventuali dichiarazioni sostitutive nel rispetto della normativa vigente.

4. È rimessa alla responsabilità dell' organo competente la valutazione della completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione.

5. L' esame delle posizioni è condotto partitamente per ciascuno degli esponenti e con l' astensione dell' esponente di volta in volta interessato, utilizzando la documentazione fornita dal medesimo esponente nonché ogni altra informazione rilevante disponibile.

6. Ai fini di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento requisiti esponenti, l' adeguata composizione collettiva dell' organo di appartenenza viene valutata, tenuto conto delle nuove nomine e dei risultati dell' identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale.

7. Ai fini di quanto previsto dall' articolo 23, comma 6 del Regolamento requisiti esponenti, il verbale della riunione:

a. fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali l' organo competente ritiene soddisfatti i requisiti e criteri previsti dal Regolamento requisiti esponenti stesso;

b. se sono riscontrati difetti di idoneità che, ai sensi del Regolamento requisiti esponenti, possono essere colmati attraverso specifiche misure, indica quali di esse sono state adottate e specifica le ragioni per cui, a giudizio dell' organo competente, esse sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dal Regolamento requisiti esponenti;

c. riporta il percorso di analisi e le considerazioni svolte in merito a situazioni o fatti previsti dal Regolamento requisiti esponenti che possono richiedere valutazioni connotate da un margine di discrezionalità ovvero l'adozione di misure correttive;

d. contiene le valutazioni in merito all'eventuale assunzione di un incarico aggiuntivo;

e. dà conto degli elementi informativi analizzati e della documentazione acquisita o comunque esaminata a supporto della delibera.

8. In aggiunta al verbale, sono trasmessi all'IVASS almeno i seguenti documenti:

a. il curriculum vitae dell'esponente;

b. il consenso al trattamento dei dati personali (privacy statement);

c. i questionari di valutazione conformi a quelli di cui all'Allegato 4 per la verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità alla carica degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali;

d. nel caso di pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, vengono trasmessi, unitamente alla copia del verbale della riunione, anche i pareri previsti dall'articolo 23, comma 8 del Regolamento requisiti esponenti.

9. Copia del verbale della riunione e della relativa documentazione esaminata è trasmessa all'IVASS entro trenta giorni dal compimento della valutazione da parte dell'organo competente.

10. L'IVASS si riserva la facoltà, nei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante l'idoneità dell'esponente, fissando eventualmente un termine per la trasmissione.

11. Ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis del Codice, l'IVASS valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate dalle imprese ai sensi dell'articolo 76, commi 1-sexies e 2 del Codice e dell'articolo 24 del Regolamento requisiti esponenti. L'IVASS può richiedere agli esponenti sottoposti a valutazione di partecipare a interviste di cui viene redatto apposito verbale.

12. Entro centoventi giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 7, l'IVASS può:

a) richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ivi inclusa la sottoscrizione di specifici impegni da parte degli esponenti sottoposti a valutazione, ove non risultanti già dal verbale stesso;

oppure

b) avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis del Codice; il procedimento si conclude entro il termine di sessanta giorni. L'IVASS può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta, anche prima della scadenza del termine per l'eventuale avvio del procedimento di decadenza.

13. Nel caso di cui al comma 12, lettera a), l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza nel termine di sessanta giorni, se l'inidoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione delle misure correttive; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

14. I commi da 1 a 13 si applicano altresì se l'organo competente attribuisce ad alcuni dei suoi componenti in carica il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del comitato di controllo sulla gestione oppure di amministratore delegato o di consigliere delegato in un momento successivo a quando la loro idoneità è stata valutata dallo stesso organo competente a seguito della nomina.

Articolo 25-ter

(Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e dei titolari delle funzioni fondamentali)

1. Nei casi in cui la nomina degli esponenti non spetti all'assemblea e nel caso di nomina dei titolari delle funzioni fondamentali, la valutazione dell'idoneità è condotta prima della nomina.

2. L'organo competente effettua la valutazione di idoneità e trasmette copia del verbale all'IVASS.

3. Ai fini di cui al comma 2, se l'impresa ha adottato il modello dualistico, la valutazione dell'idoneità dei componenti proposti per il consiglio di gestione è effettuata dal consiglio di sorveglianza.

4. La nomina dell'esponente o del titolare non può essere perfezionata prima che siano trascorsi novanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS. Nel caso in cui l'esito positivo della valutazione condotta sia comunicato prima della scadenza del termine dei novanta giorni, l'esponente o il titolare può essere nominato subito dopo la ricezione della comunicazione.

5. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi alla nomina dell'esponente o del titolare ne dà comunicazione all'impresa entro il termine di novanta giorni, previsto dal comma 4. Nella comunicazione, l'IVASS può richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ivi inclusa la sottoscrizione di specifici impegni da parte degli esponenti sottoposti a valutazione, ove non risultanti già dal verbale stesso.

6. L'impresa comunica all'IVASS l'avvenuta nomina entro cinque giorni. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis del Codice quando l'esponente o il titolare della funzione fondamentale sia nominato nonostante l'IVASS abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente su richiesta dell'IVASS siano dalla stessa ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

7. Si applica l'articolo 25-bis, commi da 3 a 9 per quanto riguarda la documentazione che l'esponente e il titolare della funzione fondamentale devono presentare all'organo

competente, gli obblighi in capo a quest'ultimo di verifica della completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione, le modalità di delibera e di redazione del relativo verbale.

8. La nomina può essere effettuata prima che l'organo competente abbia valutato l'idoneità dell'esponente o del titolare della funzione fondamentale in casi eccezionali di urgenza, tra i quali l'approvazione di delibere consiliari su operazioni non rinviabili per le quali sono richiesti quorum deliberativi rafforzati o qualificati, non conseguibili in assenza di uno o più esponenti, nonché in caso di cessazione inattesa della carica di un titolare della funzione fondamentale in presenza dell'esigenza di provvedere celermente alla sostituzione in relazione a criticità connesse con l'esercizio della funzione stessa. Detti casi devono essere analiticamente valutati e motivati nel verbale della riunione dall'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti.

Articolo 25-quater

(Procedura per la valutazione dell'idoneità dei componenti supplenti dell'organo di controllo)

1. La valutazione dell'idoneità dei sindaci supplenti è condotta al momento della nomina e in presenza di eventi sopravvenuti ai sensi dell'articolo 25-sexies del presente Regolamento; la valutazione non è ripetuta al momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo.

2. Entro trenta giorni dal subentro del sindaco supplente come sindaco effettivo, l'impresa comunica all'IVASS l'intervenuta adozione di eventuali misure previste al momento della nomina, ivi inclusa la rinuncia ad alcuni incarichi per assicurare il rispetto dei limiti eventualmente applicabili.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli eventi sopravvenuti che ai sensi del Regolamento requisiti esponenti sono idonei ad incidere sulla disponibilità di tempo o sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi del sindaco supplente possono essere valutati al momento dell'eventuale subentro come sindaco effettivo.

4. Nei casi di cui al comma 3, il termine per la valutazione da parte dell'organo competente ai sensi dell'articolo 25-sexies, comma 2 del presente Regolamento decorre dalla data del subentro del sindaco supplente come sindaco effettivo.

Articolo 25-quinquies

(Assunzione di un incarico aggiuntivo)

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento requisiti esponenti, l'assunzione di un incarico aggiuntivo è consentita con le seguenti modalità:

a. se l'incarico aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nell'impresa, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità;

b. se un esponente, già in carica presso l'impresa, intende assumere un incarico aggiuntivo, l'impresa trasmette all'IVASS copia del verbale della riunione dell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del

Regolamento requisiti esponenti. L'assunzione dell'incarico aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS, salvo che l'esito positivo della valutazione condotta sia stato comunicato prima della scadenza dei sessanta giorni; in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione.

Se l'IVASS ravvede motivi ostativi all'assunzione dell'incarico aggiuntivo, ne dà comunicazione all'impresa di entro il suddetto termine di sessanta giorni.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), entro i cinque giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne dà comunicazione all'IVASS. Entro sessanta giorni da questa comunicazione, l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis del Codice, quando l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), in casi eccezionali analiticamente valutati e motivati dall'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti, l'esponente può assumere l'incarico aggiuntivo prima che l'organo competente abbia svolto le proprie valutazioni.

Articolo 25-sexies

(Eventi sopravvenuti e rinnovi)

1. Se, dopo la nomina degli esponenti o dei titolari delle funzioni fondamentali, si verificano eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative dell'impresa, incidono sulla situazione dell'esponente o titolare, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'organo, gli organi competenti effettuano una nuova valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali interessati, nonché dell'adeguatezza della propria composizione collettiva e del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi.

2. L'organo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'interessato o dal momento in cui è venuto a conoscenza di un evento sopravvenuto rilevante, effettua una nuova valutazione di idoneità limitatamente ai profili sui quali gli eventi sopravvenuti rilevanti incidono. Copia del verbale della riunione è trasmessa all'IVASS entro trenta giorni.

3. Entro centoventi giorni dal ricevimento del verbale, l'IVASS può richiedere all'organo competente di individuare misure idonee a colmare eventuali carenze, ai sensi dell'articolo 76, commi 1-sexies e 2 del Codice o avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis del Codice; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del Regolamento requisiti esponenti, non è necessaria una nuova valutazione dell'idoneità in occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina, ivi inclusa la nomina da parte dell'assemblea di un amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, fatto salvo quando ricorrono eventi sopravvenuti rilevanti.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina transitoria del Regolamento requisiti esponenti.

Articolo 25-septies

(Sospensione dagli incarichi)

1. *L'esponente che si viene a trovare in una delle situazioni indicate nell'articolo 6, commi 1 e 2 del Regolamento requisiti esponenti, ne dà comunicazione all'organo competente senza indugio.*

2. *L'organo competente dichiara la sospensione dell'esponente senza indugio dal momento in cui è stato informato dall'esponente stesso o dal momento in cui è venuto a conoscenza della situazione rilevante.*

3. *Della dichiarazione di sospensione è data informazione all'IVASS tempestivamente. L'IVASS viene altresì prontamente informato in merito alla decisione dell'organo competente di pronunciare la decadenza o reintegrare il soggetto sospeso.*

Articolo 25-octies

(Decadenza)

1. *IVASS può avviare un procedimento d'ufficio, della durata di sessanta giorni, volto a pronunciare la decadenza in ogni caso di difetto di idoneità degli esponenti e di titolari delle funzioni fondamentali o di violazione dei limiti al cumulo degli incarichi.”.*

6. Al comma 2, lettera c) dell'articolo 28 (Titolari delle funzioni fondamentali), le parole *“in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza”* sono sostituite dalle seguenti: *“in possesso dei requisiti e in ottemperanza ai criteri di idoneità previsti dall'articolo 19 del Regolamento requisiti esponenti,”*.

6.bis. All'articolo 43 (Comitato remunerazioni), al comma 1, alla fine del periodo, dopo le parole *“in maggioranza indipendenti”* è eliminato il seguente inciso *“ai sensi dell'articolo 2387 codice civile.”*.

7. All'articolo 63 (Esterneizzazione delle funzioni fondamentali) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole *“oltre ai requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza”* sono sostituite dalle seguenti *“oltre ai requisiti e ai criteri di idoneità”*;

b) al comma 4, le parole *“possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza”* sono sostituite dalle seguenti *“possiedono i requisiti e soddisfano i criteri di idoneità”*;

c) al comma 4 le parole *“ai sensi dell'articolo 25”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera n)”*.

8. All'articolo 70, comma 1, la lettera f) (Elementi ed obiettivi del sistema di governo societario di gruppo), le parole: *“il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'articolo 76 del Codice”* sono sostituite dalle seguenti: *“il possesso dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri di idoneità previsti dall'articolo 76 del Codice e dal Regolamento requisiti esponenti”*.

9. All'articolo 71 (Organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Si applica a livello di ultima società controllante italiana quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis del presente Regolamento”.

b) la lettera p) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 258, paragrafo 1, lettere c) e d), 273 degli Atti delegati e 215-bis del Codice approva la politica per la definizione e la valutazione dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza e dei criteri di competenza, correttezza e di adeguata composizione collettiva degli organi, nonché del tempo necessario stimato dall'impresa per l'espletamento dell'incarico di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'ultima società controllante italiana e, anche in caso di esternalizzazione o sub esternalizzazione, dei soggetti in essa titolari delle funzioni fondamentali di gruppo e, secondo proporzionalità, di coloro che svolgono tali funzioni, nonché dell'ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio, identificato dall'ultima società controllante italiana, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del presente Regolamento. Valuta la sussistenza dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale. In particolare, tale politica assicura che l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche al fine di assolvere i compiti ad esso richiesti dalla struttura, dall'attività, nonché dal profilo di rischio del gruppo”;

10. All'articolo 74 (Organo di controllo) dopo il comma 1, viene aggiunto il seguente comma

“1.bis Si applica a livello di ultima società controllante italiana quanto previsto dall'articolo 8, comma 1-bis, del presente Regolamento”.

11. All'articolo 87 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza a livello di gruppo), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: *“secondo quanto previsto dall'articolo 25”* sono inserite le seguenti: *“e dal Capo V-bis - “Procedure di valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali”*.

b) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: *“assicura il rispetto dell'articolo 25, commi 1”* sono inserite le seguenti: *“, 1-bis, 1-ter”;*

c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“verifica il possesso dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri di idoneità alla carica in capo a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso tale società e, anche in caso di esternalizzazione, dei soggetti in essa titolari delle funzioni fondamentali, effettuando gli adempimenti di cui all'articolo 25, comma 4 e al Capo V-bis “Procedure di valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali” ed inviando all'IVASS le informazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, comma 6”.

12. Nell'Allegato 1 (Documento sulle politiche di indirizzo – contenuto minimo), il paragrafo *“Politica in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza”* è sostituito dal seguente:

“Politica in materia di requisiti e criteri di idoneità di cui all'articolo 76 del Codice e relative disposizioni attuative:

a) descrizione delle procedure per l'individuazione delle posizioni di cui all'articolo 76, comma 1-bis, del Codice, anche in caso di esternalizzazione, e per la relativa notifica all'IVASS;

b) descrizione dei requisiti e dei criteri di cui all'articolo 76 del Codice applicabili ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, ai titolari di funzioni fondamentali e a coloro che svolgono tali funzioni, anche in caso di esternalizzazione, al momento dell'assunzione dell'incarico e nel continuo e delle relative procedure di valutazione;

c) descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti e dei criteri di cui all'articolo 76 del Codice, tra le quali vanno almeno considerate le ipotesi in cui sussistono ragioni per ritenere che:

i) un soggetto può indurre l'impresa ad agire in contrasto con la normativa vigente;

ii) un soggetto può aumentare il rischio che siano commessi reati finanziari;

iii) un soggetto può mettere in pericolo la sana e prudente gestione dell'impresa.

d) descrizione dei requisiti e dei criteri di cui all'articolo 76 del Codice dell'ulteriore personale in grado di incidere in maniera significativa sul profilo di rischio dell'impresa anche in caso di esternalizzazione e delle relative procedure di valutazione al momento dell'assunzione dell'incarico e nel continuo.”.

13. È inserito l'Allegato 2 al presente Provvedimento “Allegato 4”.

Articolo 3

(Disposizioni applicabili alle particolari mutue assicuratrici)

1. Alle particolari mutue assicuratrici si applica l'articolo 1 del presente Provvedimento, ai sensi degli articoli 20 del Regolamento requisiti esponenti e dell'articolo 56 del Codice.

Articolo 4

(Abrogazioni)

1. Viene abrogata la Circolare n. 140 del 9 novembre 1990.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni previste dal presente Provvedimento si applicano alle nomine effettuate successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché agli eventi previsti dagli articoli *47-quater*, *47-quinquies* e *47-sexies* con riguardo alle imprese locali ed alle particolari mutue assicuratrici, nonché dagli articoli da *25-quater* a *25-septies* con riguardo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, successivi alla data di sua entrata in vigore e riguardanti nomine effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento requisiti esponenti.

Articolo 6

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 143 del 12 marzo 2024

Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, l'articolo 45, comma 3-*octies* che, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, introduce la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole; nonché l'articolo 45, comma 3-*novies*, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private;

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, che ha modificato l'articolo 45 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, prevedendo, in particolare, per le sole imprese di assicurazione, la possibilità

di dedurre dall'ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi nel caso in cui così sia disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 3-duodecies del citato articolo 45, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari;

VISTO il Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022, concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, tesoreria dello stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2023 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

Art. 1 (Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022)

Art. 2 (Pubblicazione)

Art. 3 (Entrata in vigore)

Allegato A

Allegato B

Art. 1

(Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022)

1. All'articolo 1, comma 1, le parole "*commi 3-octies, 3-novies e 3-decies*" sono sostituite con le parole "*commi da 3-octies a 3-duodecies*".
2. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole: "*al netto del relativo onere fiscale.*" sono aggiunte le seguenti: "*L'impresa può tener conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi se previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 45, comma 3-duodecies, del decreto legge di cui all'articolo 1.*";
 - b) al comma 3, dopo le parole: "*gli utili di esercizi successivi.*" sono aggiunte le seguenti: "*L'impresa indica altresì in nota integrativa (parte A, punto i) le informazioni di cui all'allegato A secondo le istruzioni di cui all'allegato B.*";
 - c) al comma 6, dopo le parole: "*al netto del relativo onere fiscale.*" sono aggiunte le seguenti: "*L'impresa può tener conto anche dell'effetto sugli impegni*

esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio in corso e fino a cinque esercizi successivi se previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 45, comma 3-duodecies, del decreto legge di cui all'articolo 1.”;

Art. 2

(Pubblicazione)

Il Provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento Prot. n. 0065510 dell'8 marzo 2024

SACE BT S.p.A. - Autorizzazione ad apportare modifiche rilevanti al modello interno parziale individuale, ai sensi degli articoli 46-quater del D. Lgs. n. 209/2005, del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015.

A seguito dell'istanza di autorizzazione presentata il 20 dicembre 2023 da SACE BT S.p.A., l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento prot. n. 0065510/24 dell'8 marzo 2024 ha autorizzato la società istante, ai sensi degli articoli 46-bis, 46-ter e da 46-novies a 46-quaterdecies del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli articoli di cui al Titolo I, Capo VI del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, ad effettuare una modifica rilevante al modulo del rischio di mercato, ai fini del calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilità di SACE BT S.p.A., a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Provvedimento Prot. n. 0073388 del 18 marzo 2024

Società Reale Mutua di Assicurazioni e Italiana Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione ad estendere il modello interno parziale di gruppo al business vita e ad apportare alcune modifiche rilevanti, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del decreto legislativo n. 209/2005, del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015.

A seguito dell'istanza di autorizzazione presentata il 21 dicembre 2023 da Società Reale Mutua di Assicurazioni e Italiana Assicurazioni S.p.A., l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento prot n. 0073388/24 del 18 marzo 2024 ha autorizzato le società istanti, ai sensi degli articoli 46-quater e 207- octies del d. lgs. 209/2005, degli articoli 347 e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, ad estendere il modello interno parziale di gruppo al business vita e ad effettuare modifiche rilevanti al modulo di rischio di controparte, ai fini del calcolo del Requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo e individuale di Società Reale Mutua di Assicurazioni e di Italiana Assicurazioni S.p.A., a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Provvedimento Prot. n. 0073391 del 18 marzo 2024

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 79 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015 per l'acquisizione di una partecipazione di controllo nell'impresa cinese Generali China Insurance Limited. Provvedimento.

Con lettera del 22 gennaio 2024 Assicurazioni Generali S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione all'acquisizione della partecipazione di controllo nel capitale sociale della società Generali China Insurance Limited, con sede in Pechino.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria ed accertato che da tale operazione non deriva pericolo per la stabilità dell'impresa né emergono elementi di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa acquirente o del gruppo, si autorizza Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 12 del Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, ad assumere la partecipazione di controllo nel capitale sociale di Generali China Insurance Limited.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento Prot. n. 0082403 del 26 marzo 2024

Unipol Gruppo S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Arca Vita S.p.A. – Autorizzazione ad estendere il modello interno parziale di gruppo alla valutazione dei rischi danni e salute e ad apportare modifiche rilevanti riguardanti i modelli di valutazione del rischio *spread* e del rischio *Life* nonché cambiamenti alla politica per la modifica del modello interno, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del decreto legislativo n. 209/2005, del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015.

A seguito dell'istanza di autorizzazione presentata il 2 febbraio 2024 da Unipol Gruppo S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Arca Vita S.p.A., l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento prot n. 0082403/24 del 26 marzo 2024 ha autorizzato le società istanti, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del D. Lgs. 209/2005, del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, con effetto a partire dal calcolo del requisito al 31 dicembre 2023, ad estendere il modello interno parziale alla valutazione dei rischi di sottoscrizione danni e salute per il calcolo del requisito patrimoniale a livello di gruppo e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nonché ad effettuare modifiche rilevanti relative al sotto-modulo di rischio *Spread* e al modulo di rischio *Life* per il calcolo del requisito patrimoniale a livello di gruppo, di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e di Arca Vita S.p.A..

Ai sensi dell'articolo 46-*quater* del D. Lgs. n. 209/2005 e dell'art. 8, comma 2, del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 sono stati altresì autorizzati i cambiamenti alla politica per la modifica del modello interno.

Provvedimento Prot. n. 0082911 del 27 marzo 2024

Autorizzazione a DZ Bank AG, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ad acquisire, per il tramite di Assimoco S.p.A., una partecipazione di controllo pari al 51% del capitale sociale di BCC Assicurazioni S.p.A., detenuta da Iccrea Banca S.p.A.. Provvedimento.

Con istanza del 20 dicembre 2023, DZ Bank AG ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ad acquisire una partecipazione di controllo, per il tramite di Assimoco S.p.A., pari al 51% del capitale sociale di BCC Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, ad esito dell'istruttoria è stata accertata, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'acquisizione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza DZ Bank AG, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ad acquisire da Iccrea Banca S.p.A. una partecipazione di controllo, per il tramite di Assimoco S.p.A., pari al 51% del capitale sociale di BCC Assicurazioni S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0082927 del 27 marzo 2024

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n.14, alla scissione parziale di Genertellife S.p.A. in favore di Generali Italia S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Genertel S.p.A.. Approvazione delle conseguenti modifiche da apportare agli statuti delle imprese beneficiarie ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 4 e 28, comma 3, del Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n.14. Provvedimento.

Con lettera del 4 dicembre 2023 Genertellife S.p.A., Generali Italia S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Genertel S.p.A. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione alla scissione parziale di Genertellife S.p.A. in favore di Generali Italia S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Genertel S.p.A. e di approvazione delle conseguenti modifiche da apportare agli statuti delle imprese beneficiarie.

Al riguardo, ad esito dell'istruttoria svolta, è stata accertata, ai sensi della normativa in oggetto, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla scissione e per l'approvazione delle conseguenti modifiche da apportare agli statuti delle società beneficiarie.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi della richiamata normativa, la scissione parziale di Genertellife S.p.A. in favore di Generali Italia S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Genertel S.p.A. ed approva le conseguenti modifiche da apportare agli statuti di Generali Italia S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Genertel S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0083007 del 27 marzo 2024

Eurovita S.p.A. - Istanza di approvazione del progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 236, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.

Con istanza pervenuta il 7 febbraio 2024 il commissario straordinario di Eurovita S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 236, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'approvazione del progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria alla data del 27 ottobre 2023.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si approva, ai sensi dell'art. 236, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria di Eurovita S.p.A..

Il bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria dovrà essere pubblicato nei modi di legge.

Per il Diretorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento Prot. n. 0083008 del 27 marzo 2024

Eurovita Holding S.p.A. - Istanza di approvazione del progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 236, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.

Con istanza pervenuta il 7 febbraio 2024 il commissario straordinario di Eurovita Holding S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 236, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'approvazione del progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria alla data del 27 ottobre 2023.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si approva, ai sensi dell'art. 236, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il progetto di bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria di Eurovita Holding S.p.A..

Il bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria dovrà essere pubblicato nei modi di legge.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

1.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 0074597 del 19 marzo 2024

Arca Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento

La società Arca Assicurazioni S.p.A., con comunicazione del 26 febbraio 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 22 febbraio 2024.

Le modifiche hanno riguardato la revisione degli articoli 14, 15, 19 e 22 dello statuto sociale al fine di recepire le nuove disposizioni in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022 n. 88.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0074600 del 19 marzo 2024

Arca Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento

La società Arca Vita S.p.A., con comunicazione del 26 febbraio 2024, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 22 febbraio 2024.

Le modifiche hanno riguardato la revisione degli articoli 15, 16, 20 e 23 dello statuto sociale al fine di recepire le nuove disposizioni in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022 n. 88.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0082224 del 26 marzo 2024

Tua Assicurazioni s.p.a.- Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Tua Assicurazioni s.p.a., con comunicazione del 8 marzo 2024, ha formulato istanza di approvazione di alcune modifiche allo statuto sociale deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci del 1 marzo 2024 apportate in considerazione dell'ingresso della società nel Gruppo assicurativo Allianz a seguito dell'acquisizione di una partecipazione di controllo da parte di Allianz s.p.a., con effetto 1 marzo 2024.

Le modifiche hanno riguardato l'articolo 5, al fine di dare atto dell'appartenenza al Gruppo assicurativo Allianz, e gli articoli 13, 18, 19, 26 e 27 riguardanti l'operatività degli organi sociali. L'articolo 35 è stato eliminato in quanto riportante disposizioni transitorie non più applicabili.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche dello statuto sociale non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L del 1 febbraio 2024	Decisione del Comitato misto SEE n. 170/2021 dell'11 giugno 2021 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/187] per integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/744 della Commissione, del 6 maggio 2021, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2021 fino al 29 giugno 2021, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
C del 2 febbraio 2024	Notifica della Commissione concernente l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata della direttiva 98/27/CE), riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell'articolo 2 di tale direttiva (C/2024/1125).
C del 6 febbraio 2024	Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla: a) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio COM (2023) 279 final — 2023/0167 (COD) b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda l'ammmodernamento del documento contenente le informazioni chiave COM(2023) 278 final — 2023/0166 (COD) (C/2024/881).
L del 8 febbraio 2024	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/456 della Commissione del 7 febbraio 2024 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2023 fino al 30 marzo 2024, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
L del 14 febbraio 2024	Regolamento (UE) 2024/576 del Consiglio del 12 febbraio 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L del 14 febbraio 2024	Decisione (PESC) 2024/577 del Consiglio del 12 febbraio 2024 che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
L del 15 febbraio 2024	Regolamento delegato (UE) 2024/584 della Commissione del 7 novembre 2023 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1851 per quanto riguarda l'omogeneità delle esposizioni sottostanti nelle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate.
C del 15 febbraio 2024	Comunicazione della Commissione Programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea per il 2024
L del 16 febbraio 2024	Regolamento delegato (UE) 2024/595 della Commissione del 9 novembre 2023 che integra il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la rilevanza delle carenze, il tipo di informazioni raccolte, le modalità pratiche di attuazione della raccolta di informazioni nonché l'analisi e la divulgazione delle informazioni contenute nella banca dati centrale in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, di detto regolamento.
L del 22 febbraio 2024	DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 244/2021 del 24 settembre 2021 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/503] per integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1354 della Commissione, del 6 agosto 2021, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2021 fino al 29 settembre 2021 a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
C del 22 febbraio 2024	Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C del 5 marzo 2024	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «L'importanza strategica del settore finanziario dell'UE: come migliorare l'analisi e la valutazione».
L del 6 marzo 2024	Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.
L del 6 marzo 2024	Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni intragruppo.
C del 6 marzo 2024	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11464 — SWISS LIFE / DIGITALBRIDGE / INFRABRIDGE INVESTORS NILE)
C del 7 marzo 2024	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11381 — ALLIANZ / PIMCO / SILVER POINT / INCORA) C/2024/1322
L del 13 marzo 2024	Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L del 13 marzo 2024	Decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L del 14 marzo 2024	Decisione del Comitato misto SEE n. 359/2021 del 10 dicembre 2021 che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2024/671] per integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1080 della Commissione, del 28 giugno 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16, 37 e 41 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, 3 e 9.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L del 20 marzo 2024	Regolamento delegato (UE) 2024/896 della Commissione, del 5 dicembre 2023, recante modifica della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che adeguano gli importi di base in euro per l'assicurazione per la responsabilità professionale e per la capacità finanziaria degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio
L del 21 marzo 2024	Decisione del Comitato misto SEE n. 182/2023 del 5 luglio 2023 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/803] per integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/967 della Commissione, del 16 maggio 2023, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2023 fino al 29 giugno 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione
L del 21 marzo 2024	Decisione del Comitato misto SEE n. 186/2023 del 5 luglio 2023 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/812] per integrare nell'accordo SEE: 1) il regolamento delegato (UE) 2018/977 della Commissione, del 4 aprile 2018, che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento delegato (UE) 2017/653 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti. 2) il regolamento delegato (UE) 2022/1666 della Commissione, del 13 giugno 2022, recante rettifica della versione in lingua danese del regolamento delegato (UE) 2017/653 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti.

3. ALTRE NOTIZIE

3.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per acquisizione di Codan Forsikring A/S da parte di ALM. BRAND FORSIKRING A/S, entrambe con sede legale in Danimarca.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza della Danimarca, DFSA, ha comunicato l'approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, a seguito di fusione per acquisizione di Codan Forsikring A/S da parte di ALM. BRAND FORSIKRING A/S, entrambe con sede legale in Danimarca, con effetto dal 31 marzo 2024.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

